

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N.16542 del 5.10.2020

Ordinanza Sindacale n. 43 del 5/ 10 /2020

Oggetto: disposizione urgenti in materia di decoro e sicurezza urbana. Villa Ghirlanda, disciplina degli orari di fruibilità. Nuovi orari di apertura e chiusura al pubblico. Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza 41 del 21.09.2020 prot. 15693.

IL SINDACO

Rilevato che la villa comunale, denominata “*Villa Ghirlanda*”, destinata di fatto a piccolo parco giochi per bambini, è oggetto di un uso improprio che compromette la sicurezza ed il decoro dell'area nonché interessata, nelle ore notturne, ad atti di vandalismo;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTA la propria ordinanza 28/2020,

DISPONE

1. A fare data 21.09.2020 e fino a diversa determinazione, la villa comunale denominata “*Villa Ghirlanda*”, sarà aperta al pubblico esclusivamente dalla ore 8.00 alla ore 20.00 d ogni giorno con divieto di ingresso nella fascia oraria 20.00 / 08.00.
2. Rimane vietato condurre all'interno del sito qualsiasi tipo di animale, anche al guinzaglio;
3. All'interno dell'area è vietato giocare al calcio;
4. E', inoltre vietato, l'utilizzo all'interno del sito di biciclette e di monopattini;
5. L'uso dei giochi installati è inibito ai ragazzi di età superiore agli anni 12.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 -

bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. Qualora la violazione venga commessa da un soggetto minorenni, della stessa ne rispondono i genitori ovvero chi era tenuto alla sua sorveglianza.

Che i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P. ed applicata la misura dell'allontanamento ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 28/2020.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1997, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, , al Comando di Polizia Municipale di Tropea. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Tropea li 5/10/2020

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*